

23.06.2026

"Il principio di non discriminazione nell'omologazione trasversale e i finanziamenti che possono beneficiare della prededuzione nella composizione negoziata"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi del rapporto tra principio di non discriminazione nell'omologazione trasversale e trattamento dei crediti garantiti, nonché della tipologia di finanziamenti che possono beneficiare della prededuzione nella composizione negoziata.

Norme & Tributi

Le risorse del piano pesano sul trattamento delle classi

Concordato preventivo

Secondo i giudici la verifica della non discriminazione parte dalle utilità offerte

L'identità all'omologazione non passa dalla valutazione di apporti finanziari esterni

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

I giudici di merito sono divisi sull'applicazione del principio di non discriminazione, che impone di non differenziare le classi di pari rango - anche alle classi chirografarie. Tema rifoccolato dall'assenza di un'esplicita indicazione legislativa, che ha favorito letture non sempre convergenti, alimentando gravi incertezze che si riflettono sulla predisposizione dei piani e sul sindacato giudiziale in sede di omologazione.

Secondo quest'ipotesi, non tutti i chirografari vanno messi sullo stesso piano nella ristrutturazione concordataria, sia perché il trattamento deriva dalla perdita della garanzia sul patrimonio del debitore (degradati), sia perché - in una prospettiva estesa - beneficiano di garanzie di terzi, quindi, di risorse esterne al piano.

Il loro trattamento può incidere non solo sul piano della corretta formazione delle classi (articolo 10 del Codice della crisi), ma anche - in caso di concordato in continuità - sui criteri di distribuzione del surplus concordatario (Pgr).

Ove, difatti, i chirografari siano indebitamente discriminati - in violazione

del principio per cui «creditori di pari grado» non possono ricevere un trattamento sfavorevole - la mancata approvazione del concordato di tutte le classi impone all' tribunale di verificare anche il principio di non discriminazione (articolo 112, comma 2, lettera b, Codice della crisi). In presenza del dissenso di una (o più) classi, il divieto di discriminazione applicato alla regola di distribuzione del surplus impone di stabilire quali creditori possano collocarsi sullo stesso piano ed essere considerati titolari della stessa aspettativa partecipativa al surplus concordatario.

La questione è stata nuovamente affrontata dalla Corte d'appello di Milano (sentenza 17 marzo 2026), che ha applicato il principio di non discriminazione di classi di pari rango al caso in cui alcuni creditori beneficiano della garanzia pubblica del Fondo Fmi, gestito da Mcc. La proposta concordataria, nella specie, non aveva ragionato le maggioranze per l'approvazione, sicché la debitrice aveva chiesto ai giudici di prime cure l'omologazione forosa in base all'articolo 112, comma 1, Codice della crisi. Il Tribunale aveva rigettato l'omologazione, osservando che la condizione prevista dalla lettera b non era stata soddisfatta, posto che a una classe dissenziente di creditori bancari chirografari assistiti dalla garanzia pubblica di Mcc era stato riservato un trattamento detentore rispetto a quello offerto ad altre classi di creditori parimenti chirografari.

Il piano prevedeva di corrispondere il 3,5 per cento del credito a garanzia, a fronte di un 75 per cento per le classi composte dagli altri chirografari. Per la reclamante, questa disparità sarebbe stata solo apparente, in quanto destinata a essere compensata grazie alle garanzie «collaterali», ossia alla possibilità per gli istituti finanziari di escuere

la garanzia pubblica Mcc e beneficiare di una percentuale di soddisfazione «complessiva» - come una sorta di soddisfacimento «integrativo» - analogo rispetto agli altri chirografari.

I giudici d'appello non hanno aderito a questa ricostruzione, affermando che - al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'omologazione forosa - il trattamento riservato alle classi va valutato solo in base alle utilità offerte dal piano, senza considerare vantaggi esterni - eventuali o futuri - derivanti da rapporti giuridici ulteriori rispetto a quelli tra proponente e creditori.

Ciò in quanto, per i giudici, la garanzia Mcc (al pari di altre garanzie esterne) non è idonea a modificare il rango concorsuale del credito, né a incidere sulla qualificazione chirografaria, potendo al più instaurare un rapporto diverso tra banca, debitore e garante, destinato a produrre effetti solo dopo l'eventuale escussione della garanzia pubblica.

Questa forma di ulteriore soddisfazione rappresenterebbe «un fattore esterno e preesistente al piano», un'utilità solo potenziale, estranea alle risorse del piano, di conseguenza, irrilevante per le verifiche sul rispetto del principio di non discriminazione.

Attesa la mancata previsione di uso di apporti di finanziamento, che avrebbero invece potuto giustificare il trattamento differenziato tra classi chirografarie, l'unico parametro di verifica è quello del trattamento offerto dal piano definitivo tramite le risorse proprie del debitore, risultato ingiustificatamente differenziato tra i chirografari, tale da comportare il rigetto del reclamo.

In un quadro normativo incerto, l'apporto di finanzia esterna liberamente distribuita si dimostra ancora un panacea di tutte le ristrutturazioni.

GIUSEPPE DI GIOIA

ENTRATE, RENDICONTAZIONE DELLE CRIPTOATTIVITÀ

Il primo appuntamento per la rendicontazione delle criptoattività è per il 30 giugno 2027. Con il provvedimento

fornito ieri dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, viene messa a punto l'operatività delle regole sullo scambio automatico relativo alle criptoattività previste

dalla DacR. Gli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali dovranno trasmettere ogni anno informazioni sui clienti all'Agenzia.



L'iter. Non premia qualsiasi apporto, ma incentiva l'assunzione di nuova finanzia.

Accesso ai finanziamenti prededucibili solo se utili a garantire continuità

Composizione negoziata

Ai creditori va assicurata la migliore soddisfazione rispetto alle alternative

Nella composizione negoziata, l'imprenditore può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili in base all'articolo 22 del Codice della crisi, purché ne sia verificata la funzionalità rispetto alla prosecuzione dell'attività aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori in rapporto alle soluzioni alternative a supporto della continuità. La funzione della prededuzione, tuttavia, non coincide con quella di garantire una certa preferenza di soddisfazione ai fornitori strategici dell'impresa in crisi.

Per questo, parte della giurisprudenza di merito continua a insistere sulla necessità di circoscrivere l'ambito applicativo alle ipotesi tipizzate dalla legge, sconfiggendo il rischio che i di-

rogatori possano acquisire - beneficiando di un'interpretazione estensiva della norma - due trattamenti privilegiati sconosciuti ad altre regole dell'equilibrio del sistema concorsuale.

Tra le ultime pronunce sul tema merita di essere segnalata quella del 2 maggio 2026, con cui il Tribunale di Milano ha preso posizione sull'accesso al regime della prededuzione per i creditori sorti durante l'iter di risanamento. In dettaglio, la società debitrice ha chiesto al tribunale di essere autorizzata a stipulare un contratto commerciale di tipo revolving con un fornitore strategico, riconoscendo la prededuzione per i crediti futuri.

Sebbene l'esperto della Cnc avesse espresso il proprio parere favorevole, evidenziando la funzionalità di questa operazione rispetto all'obiettivo di assicurare la continuità aziendale, il giudice ha optato per un'interpretazione rigorosa dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Codice della crisi, norma che consente di attribuire la prededuzione solo alle operazioni qualificabili come finanziamenti in senso proprio.

La disposizione, infatti, non è diretta

a premiare qualsiasi apporto economico utile alla prosecuzione dell'attività, ma a incentivare l'assunzione di nuova finanzia in senso tecnico, sempre che siano garantite l'irrisolvibilità e la non alterazione delle regole della par condicio creditorum e perfino della trasformazione in voto legale di chirografari in crediti prededucibili.

Ne deriva che la locazione finanziaria in qualsiasi forma - particolarmente valorizzata dalla corretta gestione della propria tesi - non può essere intesa, secondo il collegio milanese, come clausola aperta volta a comprendere ogni rapporto idoneo, anche indirettamente, a sostenere l'attività d'impresa. Al contrario, varisostituita alla luce della ratio della norma, che persegua un'operazione conduplicabile al genus del finanziamento, caratterizzata dalla messa a disposizione di denaro e dalla concessione di garanzie, anche secondo diverse modalità tecniche, ma pur sempre entro un perimetro ontologicamente coerente con il credito finanziario.

Senza che l'operazione che debitrice ha chiesto al tribunale di autorizzare nel caso di specie non contemplerebbe, secondo il giudice, alcuna messa a disposizione di denaro o emissione di garanzie da parte di una banca o un intermediario finanziario. Al contrario, avrebbe oggetto soltanto il pagamento differito nel tempo di una fornitura di beni, integrando un'ipotesi di relazione sinallagmatica di scambio in cui il credito del fornitore sorge come corrispettivo della prestazione di dare e non come restituzione di una provvista o un'utilità autonomamente attribuita alla società debitrice.

Di conseguenza, il fatto che questo rapporto comporti, secondo il collegio milanese, l'effetto - proprio di qualsiasi operazione - di disporre di capitale circolante, non potendo determinare un mutamento di causa concreta o una sua qualificazione come finanziamento ai fini dell'articolo 22 del Codice della crisi, ha indotto il giudice a rigettare l'istanza.

—F.L.D.

—G.M.

GIUSEPPE DI GIOIA

Il revisore della società certifica la veridicità dei dati aziendali

Il principio

Requisiti e compiti dell'esperto nel documento dei commercialisti

Giulio Andreani

Il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione commercialisti sulle funzioni dell'esperto nella composizione negoziata della crisi, pubblicato il 22 giugno nella sua versione definitiva, si pronuncia anche sulle attestazioni che devono essere allegare alla proposta di accordo transattivo relativo ai debiti tributari, che il debitore può presentare alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all'agente della riscossione, ai sensi del comma 2-bis, articolo 23, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccdi). E su questo punto si registra un disallineamento fra quel che, da un lato, prevede tale documento e, dall'altro, stabiliscono sia il provvedimento dirigenziale del ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 sia la bozza di circolare dell'agenzia delle Entrate del 15 aprile.

L'articolo 23 dispone che alla proposta devono essere allegata una relazione, redatta da un professionista indipendente, che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato dal revisore legale, se esistente, o da un revisore legale a tal fine designato.

Ciò posto, occorre distinguere due situazioni, a seconda che la società debitrice abbia un revisore legale in carica o ne sia priva.

Il documento del Consiglio nazionale, senza distinguere tra i due casi, prevede che il revisore legale non può svolgere l'incarico di attestare, ma il professionista indipendente incaricato dall'attestazione potrebbe «all'occorrenza» redigere anche la relazione sulla veridicità dei dati aziendali.

Il provvedimento dirigenziale del ministero della Giustizia, invece, esclude in ogni caso - e quindi prescindendo dalla circostanza che la società debitrice sia o meno dotata di un revisore legale - che le

due relazioni possano essere redatte dal medesimo soggetto e pertanto che l'attestatore possa redigere anche la relazione sulla veridicità dei dati aziendali.

L'agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare del 15 aprile scorso, esclude anch'essa in ogni caso che le due relazioni possano essere redatte «dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza».

In realtà una differenziazione della disciplina fra le due situazioni sopra indicate pare necessaria e in questo senso può essere letta l'espressione «all'occorrenza» presente nel documento del Consiglio nazionale e della Fondazione. Infatti, se la società debitrice è dotata di un revisore legale, non vi è dubbio che la relazione sulla veridicità dei dati aziendali debba essere redatta dal revisore in carica, il quale non può invece redigere anche quella sulla convenienza, poiché non può essere considerato indipendente ai sensi dell'articolo 2, lettera o) del Codice della crisi; al tempo stesso il professionista indipendente di cui all'articolo 2, lettera o) del Codice della crisi può rilasciare l'attestazione sulla convenienza, ma non quella sulla veridicità dei dati aziendali, perché la norma ne demanda espressamente la redazione al revisore legale in carica. Al contrario, se la società debitrice non è dotata di un revisore legale, e deve quindi affidare la redazione di quest'ultima relazione a un revisore appositamente designato, il fatto che quest'ultimo - essendo quanto «esterno» alla società debitrice - indipendente ai sensi dell'articolo 2 - rediga anche l'attestazione sulla convenienza non contrasta con la norma recata dall'articolo 23 del Codice né con quella che impone al testatore di essere indipendente.

GIUSEPPE DI GIOIA

QUESTO È IL MARKETING AI TEMPI DELL'AI

Una guida pratica e potente che non ti insegna a delegare la tua voce a un algoritmo. Ti insegna a usare l'AI per ritrovarla. Per scrivere meglio, comunicare con più intenzione, costruire relazioni che valgono. Perché il futuro del marketing non è automatico. È umano. Solo un po' più intelligente.

IN EDICOLA DA SABATO 30 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 32,90* E IN LIBRERIA.
*Offerta al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 30/06/2026. In libreria a € 16,90.

Online la tua copia su www.ilsol24.it
e-mail: info@ilsol24.it
02 30300000

Per maggiori informazioni chiama
il numero verde 800 00 00 00
02 30300000

Per maggiori informazioni chiama
il numero verde 800 00 00 00
02 30300000